



REGOLAMENTO SETTORE ARBITRALE

2014



Art. 1 – La Commissione Nazionale Arbitri-Giudici

La Commissione Nazionale Arbitri-Giudici regola, promuove ed organizza l'attività degli Arbitri, dei Giudici e dei Commissari di Riunione della FIKBMS

La Commissione Nazionale si compone di:

- un Coordinatore;
- sei componenti.

I sette componenti sono nominati dal Consiglio Federale, come previsto dal vigente Statuto. A loro volta i membri nominati individueranno, al loro interno, il Coordinatore. Tale nomina verrà sottoposta all'approvazione del C.F.

E' compito del Coordinatore attuare le disposizioni prese dalla Commissione Nazionale Arbitri-Giudici inerenti l'attività federale.

La Commissione Nazionale Arbitri-Giudici si deve riunire almeno tre volte all'anno in seduta plenaria.

Art. 2 – Compiti della Commissione Nazionale Arbitri-Giudici

- a) formula al Consiglio Federale le proposte per l'aggiornamento del Regolamento Tecnico e delle norme regolamentari riguardanti la categoria;
- b) vigila sul funzionamento tecnico della classe arbitrale e propone iniziative tendenti al miglioramento;
- c) promuove, d'intesa con i Comitati Regionali e con i Rappresentanti Regionali, l'effettuazione dei Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici;
- d) provvede alla designazione dei servizi a carattere **nazionale** e **internazionale**;
- e) formula le proposte di promozione e di iscrizione alle liste internazionali, nonché l'eventuale revisione delle stesse;
- f) attua le proposte scaturite dalle Assemblee Nazionali e Regionali della Categoria, dopo il preventivo assenso del Consiglio Federale.



Art. 3 – Rappresentanti Regionali

La CNA nomina, sentito il parere del comitato Regionale, un Rappresentante Regionale Arbitri-Giudici e un Vice Rappresentante Regionale Arbitri-Giudici, che assolve i seguenti compiti:

- a) promuove e perfeziona la preparazione degli Arbitri-Giudici mediante riunioni tecniche, da svolgersi periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, con comunicazioni alla CNA, alla quale devono essere trasmessi i verbali;
- b) redige ed invia alla CNA, entro il 15 Luglio di ogni anno, le note caratteristiche degli Arbitri e/o Giudici ed il resoconto dell'attività svolta, previa notifica agli interessati;
- c) partecipa alle riunioni del Comitato Regionale;
- d) di concerto con il Comitato di appartenenza, organizza la partecipazione ai Corsi regionali per Aspiranti Arbitri-Giudici;
- e) designa, di norma, gli Arbitri e/o Giudici per gli incontri che si svolgono nell'ambito del proprio Comitato; ove non intervenga la CNA. Il Responsabile Regionale Arbitri, ricevuto il nulla osta Federale per la gestione della gara (Istituzionale e Promozionale), deve tempestivamente informare la CNA della classe arbitrale designata per tale evento. Il Coordinatore di settore, effettuati gli accertamenti necessari, rilascerà regolare nulla osta.
- f) segnala alla CNA le violazioni al Regolamento Tecnico ed al presente, commesse dagli Arbitri e/o Giudici, informandone contestualmente gli interessati;
- g) conserva presso il Comitato Regionale le schede personali degli Arbitri e/o Giudici sulle quali sono annotati i servizi effettuati;
- h) segnala tempestivamente alla CNA l'indisponibilità degli Arbitri e/o Giudici.
- i) propone alla CNA la cancellazione di quegli Arbitri e/o Giudici non ritenuti idonei all'attività;

Il Vice-Rappresentante, in assenza del Rappresentante, assolve le mansioni di ordinaria amministrazione e rappresenta il settore Arbitri Giudici nelle riunioni di Comitato Regionale. In caso di dimissioni del rappresentante, svolge i compiti previsti fino all'elezione del nuovo Rappresentante.

Art. 4 – Qualifiche

I tesserati al Settore sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:

Regolamento settore Arbitrale



- a) Regionali;
- b) Nazionali di : 3° livello (C), 2° livello (B), 1° livello (A);
- c) Internazionali di : 3° livello (C), 2° livello (B), 1° livello (A).

L'attività di Arbitro cessa automaticamente al compimento del 65° anno di età.

Art. 5 – Tesseramento

Gli Arbitri e/o Giudici possono svolgere le loro funzioni se tesserati alla FIKBMS per l'anno in corso.

Il tesseramento deve completarsi inderogabilmente entro il **30 Novembre** di ogni anno. L'arbitro e/o giudice non può essere convocato fino all'atto del rinnovo del tesseramento per l'anno sportivo in corso.

L'Arbitro e/o Giudice che non rinnova il tesseramento e/o non pratica per un anno, è escluso dai ruoli. Qualora volesse essere reintegrato, sarà soggetto a nuovo esame di valutazione sia scritto che pratico.

In caso di diniego di tesseramento da parte del Rappresentante Regionale, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato, è ammesso ricorso alla CNA entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 6 – Corsi per Arbitri-Giudici

Direttamente o su richiesta dei Rappresentanti Regionali, la CNA promuove, d'intesa con i Comitati Regionali, Corsi per Aspiranti Arbitri-Giudici, ne precisa le norme, le modalità e le prove di esame (scritte, orali e pratiche).

Sono materie dei corsi:

- Regolamento discipline da Tatami e da Ring;
- Regolamento Settore Arbitri-Giudici;
- Regolamento Settore Sanitario;

Regolamento settore Arbitrale



- Statuto Federale;
- Tecnica e tattica delle discipline FIKBMS;
- Match analysis;
- Pratica arbitrale;
- Casistica;
- Medicina sportiva, con particolare riferimento alla traumatologia.

Il programma dei corsi deve prevedere non meno di 15 ore di lezioni teoriche e 45 ore di esercitazioni pratiche. Il praticantato può essere effettuato anche durante l'attività Federale agonistica (Istituzionale e Promozionale), ma solo a titolo di affiancamento senza alcun incarico ufficiale.

I docenti del corso devono essere : il Responsabile Regionale di settore e/o membro CNA, 1 rappresentante dei Tecnici, 1 medico sportivo.

Possono essere ammessi ai Corsi Arbitri-Giudici i cittadini italiani che, all'atto del bando, abbiano compiuto i diciotto e non superato i 65 anni; non abbiano riportato condanne per delitti dolosi; siano in possesso di cultura adeguata e della dichiarazione di idoneità rilasciata dai Centri di Medicina dello Sport o dalle USL.

Dalla dichiarazione di idoneità fisica deve risultare che l'arbitro, cui non è consentito l'uso degli occhiali, presenti un campo visivo normale e un visus completo di 12 decimi (con un minimo di 6 decimi per l'occhio che vede meno), senza la correzione di lenti a contatto. Sono esclusi gli strabici.

Nel caso di particolari esigenze o difficoltà la CNA, su proposta del Rappresentante Regionale, può autorizzare che gli aspiranti, per ottenere la nomina, siano senz'altro sottoposti ad un rigoroso esame teorico-pratico da parte dell'apposita Commissione d'esame, oppure si presentino agli esami di altro corso.

La Commissione d'esame si compone di:

- un Componente della CNA, che la presiede;
- il Presidente del Comitato Regionale o suo delegato;
- il Rappresentante Regionale Arbitrale;
- il Rappresentante Regionale della Categoria Insegnanti;

- il Medico Fiduciario Regionale.

L'esito degli esami è sottoposto a ratifica della CNA.

Art. 7 – Inquadramenti

1 - **Regionali** – Si diventa Arbitri-Giudici Regionali con l'esito positivo dell'esame che chiude il corso di cui all'art. 6.

L'Arbitro Regionale, non prima dei due anni di attività, su proposta del Rappresentante Regionale, o della CNA, è sottoposto ad esame teorico-pratico per il passaggio alla qualifica Nazionale 3° livello. L'esame sarà effettuato dalla CNA.

In caso di esito negativo dell'esame, il candidato deve sottoporsi a nuovo esame entro sei mesi; qualora l'esito fosse ancora negativo o non si presentasse alla convocazione, viene dimesso dai ruoli.

2 - **Nazionali** – Gli Arbitri - Giudici Nazionali sono suddivisi in tre livelli:

- Nazionali 3° (C) livello;

- Nazionali 2° (B) livello;

- Nazionali 1° (A) livello;

Gli Arbitri- Giudici Nazionali sono gestiti, giudicati ed inquadrati dalla CNA in sintonia agli esiti della loro attività.

L'appartenenza al «1°livello» non è permanente; può essere mantenuta se convalidata da prestazioni di massimo prestigio.

La CNA provvede annualmente alla revisione degli inquadramenti, dando comunicazione dei movimenti agli interessati e ai loro Rappresentanti Regionali.

Art. 8 – Arbitri Internazionali

Appartengono alla qualifica «Internazionali» gli Arbitri-Giudici inseriti nelle liste della WAKO, e della WAKO-Pro , riconosciute dalla FIKBMS.

La CNA propone l'inserimento nelle liste internazionali a quegli Arbitri-Giudici di provata capacità appartenenti alla qualifica «Nazionali 1° livello».



Art. 9– Criteri di designazione

1) Salvo eccezioni indicate dalla Commissione Nazionale Arbitri-Giudici, i criteri di designazione degli Arbitri e/o Giudici sono i seguenti:

Regionali: Gli Arbitri/Giudici Regionali possono essere designati per: incontri fra dilettanti, escluso Tornei/Coppe/Campionati Nazionali.

Nazionali: incontri che si svolgono sul territorio nazionale, esclusi quelli in cui sia impegnato un Campione d'Europa o Mondiale, anche senza titolo in palio.

Internazionali: tutti gli incontri che riguardano la qualifica.

Eccezion fatta per le designazioni della CNA, gli Arbitri/Giudici non possono essere designati per incontri che si svolgono fuori dell'ambito del Comitato Regionale di appartenenza, senza la preventiva autorizzazione della CNA, da richiedersi tramite Rappresentante Regionale.

Nessun Arbitro/Giudice può essere designato a compiti di rappresentanza o di docenza senza la preventiva autorizzazione della CNA.

Compete direttamente alla CNA la designazione per incontri di Campionato Italiano (dilettanti e Promozionali) o di Tornei Nazionali o incontri di particolare importanza.

Negli incontri validi per il titolo di Campione Italiano “PRO” , la giuria è composta da un Arbitro senza voto e tre Giudici.

Art. 10 – Obblighi e doveri

1 - Indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, tutti gli Arbitri e/o Giudici hanno il dovere di dirigere e giudicare gli incontri per i quali sono stati designati dagli Organi competenti, a meno che sussistano ragioni di legittimo impedimento.

Ricevuto l'avviso di designazione, tanto l'accettazione quanto l'eventuale rinuncia, devono essere tempestivamente notificate all'Organo che ha disposto il servizio.

Sono ritenuti motivo di legittimo impedimento gli impegni professionali, le esigenze familiari comprovate, la malattia accertata, la designazione da parte di Organo superiore.

Qualora, senza giustificato motivo, un Arbitro e/o Giudice rifiuta ripetutamente di assolvere l'incarico ricevuto, oppure, avendolo accettato non si presenta sul luogo della manifestazione all'ora fissata, incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 12.

Nelle funzioni di Commissario di Riunione l'Arbitro e/o Giudice è sottoposto alle norme del relativo regolamento.

La mansione di Commissario di Riunione è incompatibile con le funzioni di arbitro e/o giudice



nella stessa riunione, salvo casi eccezionali approvati dalla CNA.

2 - L'Arbitro e/o Giudice deve tenere un comportamento dignitoso e corretto sia nell'espletamento delle funzioni sia nella vita.

Deve astenersi dall'esprimere in pubblico, tramite stampa, televisione, radio, social network o altro organo d'informazione, qualsiasi giudizio sull'operato dei colleghi. Deve altresì astenersi dal commentare l'andamento di un incontro o l'operato di tesserati alla FIKBMS.

L'inosservanza di quanto detto comporta l'adozione di sanzioni e di adeguati provvedimenti da parte della Commissione Nazionale Arbitri-Giudici, come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 11 – Osservazioni

Per il controllo, la valutazione ed il giudizio sull'operato tecnico degli Arbitri/giudici la CNA si avvale, oltre che dei componenti la Commissione, di osservatori.

Ad incarico espletato gli stessi devono far pervenire alla CNA dettagliata relazione.

Art. 12 – Sanzioni

Per infrazioni di natura tecnica la Commissione Nazionale Arbitri-Giudici, direttamente o su deferimento del Rappresentante Regionale, previa contestazione all'interessato degli addebiti specifici, può infliggere una delle seguenti sanzioni:

a- richiamo scritto;

b- sospensione dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi;

c- proposta al Consiglio Federale del non rinnovo del tesseramento, per il ripetersi di prestazioni tecniche scadenti o per reiterate infrazioni ai regolamenti di settore e Federali.

Le infrazioni di carattere disciplinare, con particolare riferimento ai principi della lealtà e della correttezza sportiva, rilevabili dai referti di riunione, dalla segnalazione di Organi di Settore o Federali, sono soggette alle sanzioni di cui sopra e giudicate dalla Corte Federale di Appello.

Art. 13 – Divisa

La prescritta divisa di servizio degli Arbitri e/o Giudici consiste in:

- camicia federale con maniche corte con logo FIKBMS o WAKO o WAKO-Pro;

Regolamento settore Arbitrale



- cravatta a farfalla federale o nera ;
- pantaloni grigi e calzini neri;
- scarpe nere (con suola morbida in gomma)
- guanti in lattice.

Su richiesta dell'organizzatore, e nelle sole attività Promozionali ed MMA, è consentito indossare una camicia o polo fornita dallo stesso. Per quanto non contemplato vige la decisione della CNA.